

**COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. 14156/17 – PRES. CARRIERO – REL. ROSAPEPE  
Finanziamento – estinzione anticipata – mancata retrocessione oneri  
assicurativi - infondatezza – fattispecie (d.p.r. n. 180/1950, art. 54).**

**Allorché il costo della polizza assicurativa sia stato interamente  
sopportato dal finanziatore, nulla è dovuto al cliente in caso di  
estinzione anticipata del finanziamento. (MDC)**

### **FATTO**

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro reitera, assistito dal proprio legale, la domanda ai fini dell'accertamento della nullità del contratto per violazione dell'art. 54, d.P.R. 180/1950 attesa la mancata stipula della polizza assicurativa per il rischio impiego, nonché il diritto alla restituzione proporzionale alla durata del contratto delle commissioni, oltre agli interessi e alle spese.

L'intermediario, costituitosi, deduce la congruità del rimborso già disposto nel conteggio estintivo e la non rimborsabilità dei premi assicurativi per il rischio impiego in quanto la polizza è stata stipulata dalla banca e nessun costo risulta sostenuto dal cliente. Esclude, poi, il diritto al pagamento delle spese di assistenza difensiva.

Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.

### **DIRITTO**

Deve essere esaminata preliminarmente la domanda di nullità del contratto di finanziamento per la mancata stipula della polizza rischio impiego ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 180/1950.

La domanda è infondata. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che sia la polizza vita sia quella rischio impiego sono state stipulate e che il costo delle stesse è a carico del finanziatore. Il che esclude anche la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, che peraltro non è stata affatto adeguatamente provata. Per la stessa ragione deve escludersi la rimborsabilità dei premi assicurativi non goduti per l'anticipata estinzione del contratto.

Né, ad avviso del Collegio, possono ravvisarsi profili di illegittimità della clausola di cui all'art. 7.2 del contratto, che validamente prevede la surroga dell'assicuratore nei diritti del cessionario per le somme dal primo pagate al secondo.

Quanto alle altre voci di costo, dall'esame della documentazione contrattuale emerge che la commissione di attivazione si riferisce ad attività tipicamente *recurring*, quali per esempio gli oneri relativi al passaggio del cedente ad altra amministrazione nel corso di durata del contratto. Del pari, la commissione di gestione si riferisce alle prestazioni ed oneri per tutta la durata del rapporto.

Da tali circostanze deriva il diritto del ricorrente alla retrocessione di € 1.030,43, al netto di quanto già rimborsato, sulla scorta del noto criterio proporzionale alla durata del finanziamento, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

La natura seriale del ricorso esclude la rimborsabilità delle spese legali.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.030,43, oltre interessi legali dalla data del reclamo (....omissis...)**